



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –4^a serie speciale– n. 85 del 3 novembre 2015 e successiva modifica, con il quale è stato indetto, per il 2016, il 1° bando per il reclutamento di 1.750 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito;
- VISTO** il foglio n. M_D E0012000 REG2016 0006155 del 15 gennaio 2016, con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento in questione;
- RITENUTE** condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato Maggiore dell’Esercito;
- TENUTO CONTO** che l’articolo 1, comma 4 del citato Decreto Dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
- VISTO** l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale del 18 settembre 2015 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri,

DECRETA

Art. 1

L’articolo 10, comma 12 del Decreto Dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 è così sostituito:
 “I candidati, già giudicati idonei da non più di 365 giorni a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza Armata, nell’ambito della quale sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di convocazione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo di notifica di idoneità comprensivo del profilo precedentemente assegnato –nonché del certificato medico, in corso di validità (il certificato deve

avere validità annuale), attestante l' idoneità all'attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport (con l'avvertenza che la mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l'esclusione dal reclutamento)– devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti:

- verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per le prove di efficienza fisica;
- visita medica generale conclusiva.

Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per le prove di efficienza fisica giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 4.

All'atto della visita medica generale devono comunque essere prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3, lettera d) –limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo– e lettere f), g) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile).”.

Art. 2

L'articolo 10, comma 13 del Decreto Dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 è così sostituito:

“I candidati convocati presso i Centri di Selezione potranno essere chiamati, al termine delle prove di efficienza fisica, su base volontaria e nel rispetto dell'anonimato –a seguito della sottoscrizione di apposita dichiarazione di consenso informato– a sottoporsi a ulteriori prove fisiche, non valutative, finalizzate a sperimentare nuove prove fisiche di selezione attualmente in fase di studio.”.

Il presente Decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 GEN. 2016



Dirig. dr. Concezio BERARDINELLI